

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 87**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati LEONE e MAZZA***Annunziata il 21 agosto 1953*

Estensione della legge 18 dicembre 1951, n. 1515,  
a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 18 dicembre 1951, n. 1515, veniva disposto il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti da coloro che avevano riacquisitato la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e la loro abilitazione all'esercizio della professione.

La legge predetta traeva giustificazione dalla necessità in cui si trovavano i rimpatriati dalla Germania e dall'Austria di riprendere in Italia la loro attività lavorativa; per venire incontro a tali esigenze, senza peraltro modificare i principi fondamentali della legislazione in materia, ha provveduto la legge.

Sembra ora opportuno che eguale trattamento sia riservato a coloro che, per persecuzioni razziali o politiche, o per eventi bellici, si siano venuti a trovare in condizioni analoghe a quelle dei rimpatriati: i titoli di considerazione non sono, in tal caso, minori e, forse,

maggiore è l'esigenza di assicurare un tranquillo lavoro e possibilità di vita a chi, dopo aver subito persecuzioni, ha dovuto ricostruire, dopo traversie e stenti, il proprio focolare, scegliendosi deliberatamente una seconda Patria.

Le persone che potranno usufruire della estensione della legge non saranno molte, ma ciò non diminuisce il carattere di equità e di opportunità della proposta che sottoponiamo al vostro consenso.

L'articolo unico, di cui tale proposta si compone, è semplice nella sua struttura, in quanto si limita a disporre l'estensione a favore della categoria di persone di cui dianzi è cenno, delle disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, con le necessarie rettifiche per quanto attiene alla valutazione dei termini di tempo, che sono stati adattati alla diversa fattispecie cui la proposta è destinata.

**PROPOSTA DI LEGGE****ARTICOLO UNICO.**

Le disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, sono estese a favore di coloro che, avendo conseguito, anche prima del

1° gennaio 1940, un titolo di studio nello Stato di origine, si siano trasferiti in Italia per persecuzioni razziali o politiche, ovvero per eventi bellici, ed abbiano, dopo il 30 aprile 1946, ottenuto la cittadinanza italiana.

La presentazione delle domande di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1951 deve essere effettuata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.